



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero della Salute



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SCRITTURA PRIVATA IN FORMA ELETTRONICA CON FIRMA DIGITALE

Registro Scritture Private n. __ del __/__/__

**Oggetto: Affidamento dell'incarico di "Esperto Indipendente" finalizzato a
comprovare l'effettivo raggiungimento dei target PNRR M6C1-3 e PNRR M6C1-11
relativi alle Case della Comunità (CDC) e agli Ospedali di Comunità (ODC), ai sensi
del Decreto Ministeriale 23 maggio 2022, n. 77, All. 1, sez. 5 e 11.**

TRA

Ing. Fabio Francesco Farci, in qualità di Direttore S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio ASL
n. 8 Cagliari, in forza della deliberazione del Direttore Generale della ASL di Cagliari
n.602 del 22/08/2024, domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede legale
dell'Ente, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per
conto e nell'interesse dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, , con sede
legale in Ospedale Marino, viale Lungomare Poetto n. 12, Cagliari, Codice Fiscale e
P.IVA 03990560926 , di seguito indicato per brevità come "Committente"

e

il professionista _____, nato a _____ () il _____,
iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di _____ al n. _____
domiciliato, ai fini del presente contratto, in via _____ civico____, cap
_____, c.f. _____, P. IVA _____, nella sua qualità di libero
professionista, in seguito denominato "Affidatario".

PREMESSO CHE

- la Determinazione Dirigenziale della ASL di Cagliari n. 280 del 07/04/2025 con la
quale si provveduto a nominare Responsabile Unico del Procedimento per gli

interventi in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, l'Ing. Pierpaolo Furcas,

Dirigente a tempo indeterminato della S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio della ASL di

Cagliari, in possesso delle specifiche competenze e requisiti per lo svolgimento del

ruolo;

- che con determinazione Deliberazione n 169 del 04/03/2026 è stato individuato

l'Operatore Economico al quale affidare l'incarico di "Esperto Indipendente"

finalizzato a comprovare l'effettivo raggiungimento dei target PNRR M6C1-3 e PNRR

M6C1-11 relativi alle Case della Comunità (CDC) e agli Ospedali di Comunità (ODC), ai

sensi del Decreto Ministeriale 23 maggio 2022, n. 77, All. 1, sez. 5 e 11;

- che con Determinazione Dirigenziale n. ____ del ____ è stata disposta

l'aggiudicazione definitiva del servizio all'Affidatario.

il servizio è stato affidato all'operatore economico tramite trattativa sul portale

Net4market n. ____ del ____;

TUTTO CIÒ PREMESSO

dichiarando le parti di volere determinare le norme e le condizioni regolanti l'incarico

indicato in oggetto al presente atto, di volere altresì tradurre in formale contratto la

reciproca volontà di obbligarsi, e stabilito che le premesse di cui sopra formano parte

integrante del presente atto, tra il Committente e l'Affidatario

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Disposizioni Generali

Tutte le normative e le disposizioni sopra richiamate fanno parte integrante e

sostanziale del presente contratto. Il contratto è regolato dal Codice dei Contratti

pubblici.

Art. 2. Oggetto dell'incarico

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta l'incarico di "Esperto

Indipendente” finalizzato a comprovare l’effettivo raggiungimento dei target PNRR

M6C1-3 e PNRR M6C1-11 relativi alle Case della Comunità (CDC) e agli Ospedali di

Comunità (ODC), di seguito riportate:

CUP	Intervento	Importo lavori
D23D21010200008	OdC P.O. Marino	2.759.621,23 €
D22C21002270008	OdC P.O. Binaghi	3.065.284,75 €
D98I21000650006	CdC Monastir	1.488.539,21 €
D38I21000750006	CdC Teulada	1.032.204,76 €
D27H21009550006	CdC via Romagna	1.168.925,37 €
D22C21002280006	CdC Villasor	669.642,78 €
D42C21002040006	CdC Sestu	305.037,11 €
D18I21000680006	CdC Sinnai	1.400.694,29 €
D42C21002050006	CdC Capoterra	313.939,76 €
D28I21000460006	CdC Quesada	1.611.875,74 €
D45F21005640006	CdC Isili	2.032.145,70 €
D82C21002600006	CdC Decimomannu	441.182,93 €
D82C21002610006	CdC Sadali	1.121.878,38 €
D28I21000470006	CdC Elmas	1.405.329,38 €
D94E21002490006	CdC Dolianova	218.625,00 €
D12C21001850006	CdC Muravera	607.257,69 €
D18I21000690006	CdC Villasimius	852.499,98 €
G42C26000040006	OdC P.O. S. Marcellino Muravera	€ 21.000,00

L’incarico dovrà svolgersi nel rispetto degli indirizzi contenuti nella presente

convenzione meglio descritte nel Capitolato Prestazionale, all’art. 1. L’Affidatario, dà

atto di essere a perfetta conoscenza della natura del servizio richiesto e di essere

edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente il servizio stesso.

Conseguentemente, nessuna obiezione potrà sollevare per qualsiasi difficoltà

dovesse insorgere nel corso dell’espletamento del servizio in relazione ad una pretesa

ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all’articolazione od

altre caratteristiche in genere del servizio richiesto. Per tutto quanto non

espressamente stabilito nel presente articolo, si rinvia a quanto previsto nel

Capitolato Speciale Prestazionale, di seguito denominato “CP”, che si intende facente

parte integrante e sostanziale del presente contratto d’appalto, anche se

materialmente non allegato.

Art. 3. Durata e Modalità di esecuzione del servizio

L'incarico dovrà essere espletato entro i termini previsti per il conseguimento dei target PNRR, secondo la programmazione dell'ASL e le scadenze di caricamento e validazione su ReGiS.

Il Responsabile della fase esecutiva dovrà attuare ogni misura al fine di consentire al professionista una congrua continuità delle operazioni di verifica.

L'Esperto indipendente dovrà effettuare verifiche documentali e verifiche ispettive in loco, redigendo apposito verbale ispettivo che costituisce evidenza formale e sostanziale dell'attività di verifica svolta ed è parte integrante e indispensabile della Relazione tecnica.

Il verbale ispettivo dovrà essere redatto in conformità ai format previsti dalle Guide operative richiamate (Allegato 1 per CdC; Allegato 1-bis per OdC) e dovrà riportare in maniera puntuale e circostanziata le risultanze delle verifiche condotte sull'attivazione dei servizi, con particolare riferimento agli standard DM 77/2022 applicabili (Tabella 4 – Sez. 5 per CdC; Sez. 11 per OdC) così come declinati nei singoli punti di controllo delle checklist.

Le verifiche dovranno riguardare, per quanto di competenza e con riferimento alla tipologia di struttura (CdC/OdC):

- l'effettiva attivazione dei servizi alla data di rilevazione;
- la conformità agli standard DM 77/2022 applicabili;
- la coerenza organizzativa, strutturale, tecnologica e funzionale dei servizi attivati;
- per le CdC: la corretta classificazione ai fini del tag clima (025 ter/026 ovvero non applicabile);

- la completezza, congruità e attendibilità della documentazione prodotta dal Soggetto attuatore delegato.

Ai fini dell'attestazione dell'attivazione dei servizi delle Case della Comunità, l'Esperto indipendente dovrà valutare anche l'eventuale presenza di servizi funzionalmente collegati (es. padiglioni adiacenti, spazi cortilivi o aree limitrofe) nel rispetto delle indicazioni operative di cui all'Allegato 1; non sono considerati funzionalmente collegati i servizi che richiedano l'attraversamento di spazi pubblici non controllati.

L'attività di verifica dovrà essere svolta sulla base dei seguenti presupposti documentali obbligatori:

- Atto aziendale, a firma del Direttore Generale dell'Azienda soggetto attuatore delegato, attestante il completamento e l'attivazione dei servizi (Allegato 2 – format CdC/OdC, a seconda della struttura);
- Documento aziendale di classificazione e descrizione dei servizi attivati (Allegato 2bis – format CdC/OdC, a seconda della struttura).

Tali documenti costituiscono riferimento necessario e vincolante per la corretta compilazione delle checklist, della Relazione tecnica e del verbale ispettivo.

L'attività del professionista-esperto dovrà essere svolta sulla base delle indicazioni impartite dall'amministrazione committente.

L'esperto dovrà partecipare a eventuali riunioni di coordinamento pertinenti l'incarico, che si dovessero rendere necessarie.

L'attività dell'Esperto indipendente ha natura di verifica tecnica e documentale finalizzata alla comprovazione degli elementi richiesti dalle Linee guida ministeriali.

Resta fermo che la responsabilità del conseguimento dei target PNRR rimane in capo al Soggetto Attuatore e alla Stazione Appaltante.

Si precisa che:

a) è facoltà del professionista incaricato, ai sensi del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso; nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico.

Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il responsabile della fase esecutiva rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni.

Art. 4. Compenso professionale

L'ammontare dello stesso è da intendersi convenuto "a misura" come specificato nel CP, per la somma di € 69.372,00 (diconsi sessantanovemilatrecentosettantadue,60), oltre oneri previdenziali e IVA di legge), come da Offerta economica da ritenersi parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegata al presente contratto.

All'operatore economico verranno pertanto corrisposte esclusivamente le somme derivanti dai servizi effettivamente svolti relativamente agli ordini di esecuzione emessi senza alcun ulteriore onere per la stazione appaltante.

L'operatore economico presenta offerta per ciascun lotto individuato e la stessa non potrà essere in aumento rispetto all'importo posto a base di negoziazione L'importo complessivo del contratto così come appena quantificato deriva dalla sommatoria dei

compensi dovuti per ciascun intervento, così come computati all'art.2 del presente

contratto. Ogni intervento prevede un compenso di € 3.854,00 oltre iva e oneri

previdenziali per complessivi € 69.372,00 oltre iva e oneri previdenziali.

La procedura di affidamento è svolta per lotti (complessivamente 18) e i corrispettivi

di cui sopra saranno corrisposti a fronte della singola prestazione effettivamente

svolta per ciascun lotto (casa di comunità e/o ospedale di comunità) e a seguito di

richiesta di attivazione del servizio da parte dei RUP, non avendo pertanto nulla a

pretendere il professionista per i casi in cui non venga richiesta dalla ASL la

prestazione per qualsivoglia motivo per uno, più o anche tutti i suddetti lotti.

Per gli ospedali di comunità l'importo è riferito all'attivazione di n. 40 posti letto. Nella

prima fase si prevede di attivare il servizio sanitario con n. 20 posti letto e il relativo

corrispettivo sarà pari al 50% di quello globale. La restante quota parte verrà erogata

ad attivazione dei successivi 20 posti letto.

Art. 5. Eventuali prestazioni in aumento o in diminuzione nel periodo di efficacia

del contratto e determinazione dei corrispettivi.

L'Affidatario è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico

e della conformità delle prestazioni a quanto previsto.

L'Affidatario è responsabile della piena conformità delle prestazioni al contratto e agli

atti richiamati e qualsiasi modifica deve essere preventivamente autorizzata dal RUP,

in difetto, ogni danno, maggiore onere, ritardo o altro pregiudizio resta a carico

dell'Affidatario.

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 120

comma 1 lettera a) del D. Lgs 36/2023 redigendo un'appendice al presente contratto.

Il Committente si riserva di affidare all'Affidatario eventuali ulteriori servizi di

ingegneria opzionali, alle stesse condizioni del presente affidamento, come indicato

nel CP.

Art. 6. Oneri a carico del committente

La Stazione Appaltante si impegna a mettere a disposizione dell’Affidatario tutta la documentazione e le informazioni in proprio possesso utili allo svolgimento dell’incarico, nonché a garantire i necessari rapporti con i propri uffici e con gli altri soggetti coinvolti nell’attuazione degli interventi oggetto di verifica.

In particolare, l’Amministrazione si impegna a:

- fornire all’Affidatario la documentazione tecnico-amministrativa relativa agli interventi oggetto di verifica, ivi compresi gli elaborati progettuali, gli atti amministrativi, la documentazione di gara, gli atti relativi all’esecuzione dei lavori e ogni altro documento utile allo svolgimento delle attività previste dalle Linee guida ministeriali relative agli interventi PNRR – Missione 6 Salute;
- mettere a disposizione, per quanto disponibile, la documentazione presente negli archivi e nelle banche dati dell’Amministrazione relativa agli interventi oggetto dell’incarico;
- assicurare il coordinamento con i Responsabili Unici del Progetto (RUP), e con gli altri soggetti coinvolti nell’attuazione degli interventi, anche mediante convocazione di eventuali riunioni di coordinamento qualora ritenute necessarie ai fini dello svolgimento delle attività di verifica;
- garantire, su richiesta dell’Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e agli immobili interessati dagli interventi oggetto di verifica per l’esecuzione dei sopralluoghi ritenuti necessari nell’ambito delle attività previste dall’incarico;
- assicurare, ove necessario, il supporto degli uffici competenti per l’accesso ai sistemi informativi utilizzati per il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi

finanziati con risorse PNRR (quali, a titolo esemplificativo, ReGIS, nonché per la trasmissione digitale della documentazione utile allo svolgimento delle verifiche.

L’Affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l’espletamento dei sopralluoghi o di altre attività di supporto ritenute necessarie allo svolgimento dell’incarico, restando comunque unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell’esecuzione delle prestazioni affidate.

La mancata o ritardata messa a disposizione della documentazione necessaria allo svolgimento dell’incarico potrà determinare la sospensione dei termini contrattuali per il tempo strettamente necessario al superamento delle cause ostative, previa comunicazione del RUP.

Art. 7. Oneri a carico dell'affidatario

L'affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del committente.

L’Aggiudicatario risponderà personalmente nei confronti del Committente per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del Capitolato, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

Il professionista dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello finalizzato allo svolgimento dell’incarico,

qualsiasi informazione relativa all'intervento che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla stazione appaltante o che derivasse dall'esecuzione dell'incarico. L'inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale.

Gli elaborati prodotti nel corso del servizio dovranno essere consegnati alla stazione appaltante, oltre a quanto già previsto per norma, anche in copia digitale editabile compatibili con il software Primus in uso presso la SC Ufficio Tecnico e Patrimonio della ASL 8 di Cagliari.

Art. 8 Subappalto

Ai sensi dell'articolo 119, comma 1, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lett. d), del Codice dei Contratti, la cessione del Contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.

Art. 9 Penali

Qualora l'Affidatario non esegua o esegua solo parzialmente anche una sola delle prestazioni dedotte in contratto ovvero non le esegua con le modalità previste nel capitolato, potrà essere applicata una penale nella misura dell'1 per mille per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per ogni singola fase e secondo le modalità nel contratto, oltre al risarcimento del maggior danno conseguente.

La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari; l'Affidatario potrà presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro dieci giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'Amministrazione; trascorso tale termine, le penali si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, l'Affidatario decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.

L'importo delle penali sarà dedotto dal pagamento della fattura relativa al periodo di

riferimento.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Affidatario dall'obbligo del risarcimento del danno ulteriore.

Pertanto, è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che l'Amministrazione riterrà di intraprendere a tutela degli interessi dell'Amministrazione, compresa l'esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite nei termini fissati dall'Amministrazione.

L'affidatario è responsabile anche per gli inadempimenti dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione del servizio.

Art. 10 Obblighi di tracciabilità

I pagamenti verranno effettuati all'Affidatario esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato intestato a è identificato con codice IBANdella Banca

La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è nato a il, e domiciliato, ai fini del presente contratto, in via, cap, c.f., che lo stesso ha comunicato alla Stazione Appaltante con conforme nota scritta.

Qualora le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi si procederà alla automatica risoluzione del presente contratto. L'Affidatario è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico professionale.

Art. 11 Pagamenti

Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione della fattura, una per

singolo lotto, relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi previa

verifica contributiva. Il pagamento è disposto nel termine sopra indicato, previo

accertamento della regolare esecuzione della prestazione effettuata, in termini di

quantità e qualità, e nel rispetto delle prestazioni previste dal CP, da parte del

responsabile della fase esecutiva. I pagamenti saranno subordinati alla verifica

positiva della regolarità contributiva aggiornata al periodo di emissione della fattura.

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso di contestazione

di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate, dalla

richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte, dalla riscontrata irregolare

fatturazione, anche ai sensi della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., nonché in caso di

applicazione delle penali. In tali casi il pagamento sarà effettuato alla definizione del

contenzioso. L’Affidatario non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del

pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi

necessari a renderlo esecutivo. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore,

dovranno essere intestate a:

Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari – Ospedale Marino, Viale Lungomare

Poetto n. 12, 09126 Cagliari

Codice Fiscale e Partita IVA 03990560926

Il codice ufficio fatturazione: 8H52JD.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico.

Si ricorda che la fattura, ai fini della sua liquidazione, dovrà obbligatoriamente

contenere il codice CUP e CIG riferiti al lotto

corrispondente, nonché gli estremi del corrispondente ordine SISAR validato da NSO

(tipo 8-T-2025-xx) nonché il numero dell’ORDINE SISAR e la data dello stesso. In

difetto non si procederà alla liquidazione della fattura emessa.

Art. 12. Coperture Assicurative

In applicazione dell'articolo 5 del DPR n.137 del 7/8/2012, l'Affidatario risulta assicurato presso con **polizza di responsabilità civile professionale** per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza al n°..... rilasciata in data da..... agenzia dicon massimale di

L'Affidatario esonero la Committenza dalle responsabilità e conseguenze relative ad incidenti e infortuni che, in dipendenza dell'espletamento dell'incarico, possono insorgere a sé o a propri collaboratori.

L'Affidatario ha costituito la **cauzione definitiva** mediante garanzia fideiussoria serien..... rilasciata dalla in data, la cui somma garantita è pari al 5 % del valore del contratto e pari ad € (diconsi Euro) valevole dal al

Tale cauzione, anche se non materialmente allegata, fa parte integrante e sostanziale del contratto. Tale cauzione sarà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Affidatario, la ASL n. 8 CA avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Affidatario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la ASL n. 8 CA abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 13. Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa- recesso

La ASL n. 8 CA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso, si conviene che l'ASL n.8 CA potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi

dell'art. 1456 c.c. secondo quanto riportato nel CP art. 33.

In caso di risoluzione del contratto, l'Affidatario dovrà fornire all'ASL n.8 CA tutta la documentazione tecnica e tutti i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

La ASL n. 8 CA si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del Codice Civile, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Affidatario con pec. In tal caso, la ASL n. 8 CA sarà tenuto al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla ASL n. 8 CA;
- delle spese sostenute dall'Appaltatore.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla ASL n. 8 CA.

Art. 14. Risoluzione delle controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto od in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del foro di Cagliari. E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.

Art. 15. Domicilio legale

Agli effetti del presente contratto e a i fini della competenza giuridica, le parti eleggono domicilio legale nel Comune di Cagliari, Ospedale Marino, Via Lungomare Poetto n. 12 - 09126.

Art. 16. Documenti allegati al contratto

Costituisce parte integrante e sostanziale del contratto l'offerta economica, che si allega materialmente al presente contratto, sottoscritta come per legge.

Le parti come sopra rappresentate pattuiscono che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, dal Capitolato Prestazionale, la cauzione definitiva, la dichiarazione di tracciabilità, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il Patto di integrità e la dichiarazione sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in riferimento al divieto di Pantouflage/Revolving Door di cui alla legge n. 190/2012, comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001. Detti elaborati sono stati sottoscritti da entrambi i contraenti e restano depositati e custoditi presso la ASL n. 8 CA. Per patto espresso tra le parti, la copia agli atti della ASL n. 8 CA, sottoscritta dall'Affidatario fa piena prova ed il suo contenuto è incontestabile dallo stesso che rinuncia ad opporre eccezioni al riguardo.

Art. 17. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'Affidatario, con riferimento all'appalto in oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 110 del 27 Giugno 2025. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto. La ASL n. 8 CA, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero

presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 18. Patto di integrità

L’Affidatario si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal “Patto di Integrità”, individuato dall’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, adottato dalla ASL n. 8 CA.

Il mancato rispetto del protocollo di integrità dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, all’escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, del deposito cauzionale, all’interdizione a partecipare ad altre gare indette dall’ASL 8 per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.

Art. 19. Divieto di Pantouflage/Revolving Door

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012, l’Affidatario si impegna a non instaurare, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto contrattuale, alcun tipo di rapporto lavorativo, di consulenza o collaborazione con funzionari della ASL n.8 di Cagliari che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nel corso dell’affidamento. In caso di violazione di tale obbligo, il contratto sarà risolto di diritto e l’Affidatario e sarà tenuto alla restituzione di tutti i compensi percepiti, oltre ad eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 20. Registrazione e spese di contratto

Sono a carico dell’Affidatario le spese di bollo del presente contratto, il quale sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Art. 21. Trattamento dei dati

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) recante il “Codice in

materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. La ASL 8 tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003 e s.m.i, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio ASL n. 8 Cagliari

Ing. Fabio Francesco Farci

L’Affidatario